

ADELMO MANNA

TUTELA PENALE DELL'ONORE, CRONACA GIUDIZIARIA E DIFFUSIONE DI DATI CONCERNENTI FATTI GIUDIZIARI

SOMMARIO: 1. L'onore come bene giuridico tutelato ed i suoi limiti. — 2. Il diritto di cronaca ed i suoi requisiti. — 3. In particolare, la sentenza della Cassazione civile c.d. del « decalogo ». — 4. La verità putativa nell'applicazione giurisprudenziale. — 5. La cronaca giudiziaria. — 6. La diffusione di dati concernenti fatti giudiziari e la nuova legge sulla tutela dei dati personali. — 7. Conclusioni.

1. L'ONORE COME BENE GIURIDICO TUTELATO ED I SUOI LIMITI.

Il codice penale italiano protegge l'onore mediante due fattispecie criminose, l'ingiuria e la diffamazione, il cui elemento differenziale consiste come è noto nella presenza o no dell'offeso. Circa il bene giuridico protetto, ciò che invece più rileva è la struttura di tali reati, contrassegnati dal termine « offesa » e dal fatto che quest'ultima è riferita all'onore ed al decoro, per quanto attiene all'ingiuria ed alla reputazione, per quanto riguarda la diffamazione.

Anche dall'esame dei lavori preparatori¹, si evince pertanto come il legislatore del '30 abbia adottato una concezione c.d. fat-

* Relazione all'Incontro di studio sul tema: « Magistratura e mass media », organizzato dal C.S.M., Frascati, 10-12 dicembre 1998.

¹ Come si può riscontrare dal seguente passo della *Relazione ministeriale al progetto definitivo di un codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, II, Roma, 1929, 402: « L'onore che, in senso lato, rappresenta un bene individuale, protetto dalla legge per consentire all'individuo la esplicazione della propria personalità morale, racchiude in sé una *duplicata nozione*. Inteso in senso *soggettivo*, esso si identifica con il *sentimento* che ciascuno ha della propria dignità morale, e

designa quella somma di valori morali che l'individuo attribuisce a se stesso; è precisamente questo che comunemente viene denominato onore in senso stretto. Inteso, invece, in senso *oggettivo* è la *stima* o l'opinione che gli altri hanno di noi; rappresenta cioè il patrimonio morale che deriva dalla altrui considerazione e che, con termine chiaramente comprensivo, si definisce reputazione. In tal guisa è agevole stabilire che il sentimento personale dell'onore viene leso con *fatti immediatamente sensibili alla persona*, indipendentemente dal loro riflesso sulla opinione altrui e cioè con offese pronunciate alla presenza del soggetto passivo; mentre la reputazione può essere lesa con divul-

tuale dell'onore, nelle sue due forme del sentimento del proprio valore, quanto all'ingiuria e della stima che il soggetto riveste per i consociati, quanto alla diffamazione.

L'originaria impostazione codicistica, confermata proprio dal termine offesa, che sembra qualificare i reati *de quibus* in termini di danno, presenta tuttavia l'inconveniente di rendere sostanzialmente arbitro della fattispecie lo stesso soggetto passivo, che solo potrà in definitiva stabilire se il suo sentimento dell'onore è stato o no violato, oppure la stima che i consociati hanno di lui.

A ciò va aggiunto che la concezione fattuale dell'onore si presenta inadatta a tutelare quei soggetti che sono incapaci di intendere il significato offensivo dei termini contro di loro espressi, quali i minori e gli infermi di mente, che pur necessitano di protezione. Onde evitare tali inconvenienti, la giurisprudenza ha gradualmente spostato il baricentro della punibilità dalla vittima al giudice, nel senso che quest'ultimo deve decidere, secondo l'*id quod plerumque accidit*, se un determinato addebito sia da qualificarsi o no offensivo². In tal modo però i delitti *de quibus* subiscono due importanti trasformazioni, l'una consistente nella loro considerazione non più come reati di danno, bensì di pericolo e l'altra avente ad oggetto proprio il bene giuridico protetto. Si passa infatti, sia pure inavvertitamente, dalla concezione fattuale a quella c.d. normativa, viceversa dominante nella dottrina tedesca, in cui l'onore è considerato come valore, da assimilare alla dignità umana³. In tal modo l'onore viene anche ad acquistare un preciso aggancio costituzionale, non tanto nell'art. 2, quanto soprattutto nell'art. 3, a causa del riferimento alla « pari dignità sociale »⁴.

L'aggancio costituzionale non elimina tuttavia i problemi già sollevati in rapporto alla concezione fattuale, che rendono l'onore stesso un bene di assai difficile delimitazione, in quanto anche il concetto di dignità sociale, preso di per sé, è notoriamente di assai problematica definizione contenutistica.

gazione presso gli altri di offese *che comunque la diminuiscano* ».

² Nelle seguenti sentenze infatti, nonostante si sia ancora abbracciata la concezione fattuale dell'onore, si utilizza, quale correttivo, la qualifica delle fattispecie *de quibus* come reati di pericolo: in relazione al delitto di diffamazione vedi Cass. Sez. III, 31 marzo 1952, Del Signore, in *Giust. pen.*, 1952, II, p. 1223, m. 879; Id., Sez. I, 16 luglio 1963, Forino, in *Cass. pen. Mass.*, 1964, p. 31, m. 27. In relazione all'ingiuria fra le tante Cass. 6 maggio 1942, Cesaroli, in *Riv. pen.*, 1942, p. 520; Id., 16 novembre 1937, Braidà, *ibidem*, 1938, p. 212.

³ In argomento, per tutti, nella letteratura tedesca, HIRSCH, *Ehre und Beleidigung*, Karlsruhe, 1967; cui adde TENC-KHOFF, *Die Bedeutung des Ehrbegriffs fuer die Systematik der Beleidigungstatbestaende*, Berlin, 1974; per una ricostruzione della concezione normativa dell'onore, nelle sue diverse accezioni, sia consentito il rinvio a MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, Padova, 1989, 203 ss..

⁴ Così, in particolare, MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, sulle orme di ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958.

Da ciò il consolidarsi di una sorta di teoria eclettica, fattuale-normativa, il cui scopo è evidentemente quello di fornire sostanza a concetti appartenenti al mondo dei valori che, presi isolatamente, rischierebbero di risultare esangui⁵.

L'ultima prospettiva al riguardo è quella che intende identificare la lesione dell'onore con quella al c.d. rapporto di riconoscimento, nel senso del complesso delle caratteristiche personologiche che renderebbero l'individuo « riconoscibile » ai consociati e che verrebbe offeso da qualsiasi addebito non corrispondente alle stesse⁶.

In tal modo però, l'onore rischia di avvicinarsi troppo al finitimo bene dell'identità personale, il cui rimedio principe, la rettifica, è invece di natura extrapenale, e comunque non sembra fuggire del tutto le perplessità in ordine alla capacità delimitativa del bene giuridico in oggetto, che non può non riflettersi sugli stessi margini delle relative fattispecie, pregne di « soggettivismo », e che giustifica quanto affermò un noto giurista tedesco agli inizi degli anni '50, il Maurach, e cioè che « l'onore è il bene giuridico più sottile, più difficile da prendere con i guanti di legno del diritto penale e perciò quello tutelato con minore efficacia nel nostro sistema penale »⁷.

2. IL DIRITTO DI CRONACA ED I SUOI REQUISITI.

Se tuttavia passiamo dal cielo delle astrazioni alla concretezza della prassi giudiziaria, ci accorgiamo che la scarsa delimitazione delle fattispecie in oggetto si riverbera anche in funzione scriminante, per quanto attiene in particolare al c.d. diritto di cronaca.

Quest'ultimo è anzi un settore tipico di creazione giurisprudenziale e dottrinale, in quanto il legislatore si è limitato, nel 1944, a reintrodurre la verità dell'addebito in funzione di esclusione dell'antigiuridicità, limitatamente però a tre ben definite ipotesi, previste dall'art. 596 c.p..

È merito del compianto Prof. Nuvolone e della giurisprudenza successiva aver però fatto fuoriuscire la verità dell'addebito nei delitti *de quibus* dagli angusti limiti contrassegnati dalla norma su richiamata, per fondare viceversa il diritto di cronaca, quale

⁵ Così già ENGISCH, *Bemerkungen ueber Normativitaet und Faktizitaet im Ehrbegriff*, in *Festschrift fuer Lange*, 1976, 401 ss.; cui adde, nella letteratura più recente, ad es., ERHARDT, *Kunstfreiheit und Strafrecht*, Heidelberg, 1989, 161; nella letteratura italiana, sul punto, per un'efficace ricostruzione, SIRACUSANO P., voce *Ingiuria e diffamazione*, in *Dige-*

sto, IV ed., *Disc. pen.*, VII, 1993, 30 ss e, quivi, 33.

⁶ In tal senso, nella letteratura tedesca, WOLFF, *Ehre und Beleidigung*, in *ZStW*, 1969, 886 ss. e, quivi, 899; in quella italiana, MUSCO, *Bene giuridico*, etc., cit., 145 ss..

⁷ MAURACH, *Deutsches Strafrecht, Besonderer Teil*, Hannover, 1952, 100.

fondamentale aspetto della libertà di manifestazione del pensiero, sugli artt. 21 Cost. e 51 c.p.⁸.

Tale evoluzione giurisprudenziale è stata poi consacrata dalla stessa Corte costituzionale in una ormai lontana sentenza del 1971, interpretativa di rigetto, che aveva proprio ad oggetto l'art. 596 c.p., in rapporto all'art. 21 Cost.⁹.

Il diritto di cronaca si basa quindi, per giurisprudenza ormai consolidata, su tre requisiti: *a*) la verità dell'addebito; *b*) la c.d. pertinenza, nel senso cioè che il fatto deve rivestire un pubblico interesse; *c*) la c.d. continenza, contrassegnata dalla forma corretta e civile di esposizione della notizia.

Detti requisiti tuttavia, ad un più attento esame, non si presentano scevri da notevoli difficoltà nella loro interpretazione. Iniziando dalla verità, è noto come sussistano notevoli oscillazioni giurisprudenziali, tra la tesi più rigorosa, che propugna addirittura la verità oggettiva e quella più elastica, che si accontenta della c.d. verosimiglianza¹⁰. Entambe tali concezioni, a ben considerare, non soddisfano, in quanto, circa la verità oggettiva, essa appare estremamente difficile da raggiungere, mentre, in ordine alla verosimiglianza si rischia di confondere il piano oggettivo con quello soggettivo, dando ingresso surrettiziamente a problemi attinenti alla c.d. buona fede.

Sembra quindi preferibile accedere ad un concetto di verità non assoluto, bensì, con Vassalli, « quale appresa dal giornalista »¹¹, il che nulla ha a che vedere però con la c.d. verosimiglianza.

Il secondo requisito è anch'esso di non facile delimitazione, soprattutto perché si ha l'impressione che esso non serva a tutelare l'onore, bensì un distinto bene giuridico, quale la riservatezza, evidentemente qui protetto in via di « suppleanza », giacché, quando si è sviluppata la corrente dottrina e giurisprudenziale in oggetto, non era ancora stato introdotto l'art. 615-bis c.p.¹². Attualmente tale requisito sembra quindi riguardare soprattutto quelle notizie che non rientrano nella sfera di competenza e nei limiti previsti da quest'ultima norma incriminatrice.

⁸ NUVOLONE, *Reati di stampa*, Milano, 1951; ID., *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, spec. 4 ss.; per la giurisprudenza, cfr. JANNUZZI-FERRANTE, *I reati nella legislazione sulla stampa - Rassegna di giurisprudenza*, Milano, 1978.

⁹ Corte cost., 14 luglio 1971, n. 175, in *Giur. it.*, 1972, I, 1 ss..

¹⁰ Per una panoramica al riguardo, sia consentito il rinvio a MANNA, *Diritto di cronaca: realtà e prospettive nel delitto di diffamazione a mezzo stampa*, in *Giur. cost.*, 1984, I, 770 ss..

¹¹ VASSALLI, *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, in *Arch. pen.*, 1967, I, 3 ss e, quivi, 29 ss.; nonché RAMACCI, *Cronaca e verità*, in *Dir. e Soc.*, 1980, 389 ss., per il quale la cronaca non è mai meccanica riproduzione descrittiva dei fatti reali; essa costituisce, piuttosto, il risultato di una interpretazione o ricostruzione dei fatti accaduti, quali appresi direttamente o acquisiti per il tramite di altre fonti.

¹² Per maggiori approfondimenti sul punto, sia di nuovo consentito il rinvio a

3. IN PARTICOLARE, LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE C.D. DEL « DECALOGO ».

Discorso a parte riguarda il terzo requisito, cioè quello della c.d. continenza, in quanto ha subito una vera e propria specificazione da una ben nota sentenza della Cassazione, Sez. I civile, del 18 ottobre 1984, n. 5259, subito chiamata del « decalogo », in quanto ha prescritto al giornalista di non usare determinati « accorgimenti », ché altrimenti non potrebbe beneficiare dell'usbergo dell'esercizio di un diritto¹³.

Si è inteso, in particolare, stigmatizzare l'uso: a) di c.d. mezze verità; b) di sottintesi sapienti; c) di accostamenti suggestionanti; d) di toni sproporzionatamente scandalizzati e sdegnati (specie nei titoli) o comunque di artificiose e sistematiche drammatizzazioni con cui si riferiscono notizie « neutre »; e) di vere e proprie insinuazioni.

Tale sentenza, è stata seguita da un consistente indirizzo conforme, pur se va segnalata qualche isolata pronuncia di segno diverso, in base alla quale l'esercizio del diritto di cronaca può esplicarsi anche con l'uso di toni oggettivamente polemici specie quando abbia ad oggetto argomenti di grave interesse pubblico o con termini oggettivamente offensivi purché non risultino eccessivi ai fini del concetto da esprimere¹⁴.

Questo indirizzo giurisprudenziale, trasportato in capo penalistico, non può non destare preoccupazione, sia perché il requisito in oggetto rischia di essere il più « esposto » dei tre a manipolazioni interpretative di qualsivoglia segno¹⁵, sia in quanto, a ben vedere, costringe il giudice penale ad individuare il « nascondito », ma reale intendimento del cronista, con il rischio di scivolare verso il tanto criticato « diritto penale dell'atteggiamento interiore »¹⁶.

MANNA, *Diritto di cronaca*, etc., cit., 775 ss..

¹³ Cass. Sez. I Civ., 18 ottobre 1984, n. 5259, Granzotti e altri c. Europrogramme Service Italia e altri, in *Dir. inf.*, 1985, 143 ss., con commenti di FOIS, *Il c.d. decalogo e l'art. 21 della Costituzione*, in *ibid.*, 152 ss.; GIACOBBE, *Noterelle minime in margine ad una sentenza contestata*, *ibid.*, 143 ss.; MOROZZO DELLA ROCCA, *Controllo di legittimità e giurisprudenza consolidata*, *ibid.*, 166 ss..

¹⁴ Così Cass. pen., 23 aprile 1986, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1988, 276.

¹⁵ Così SIRACUSANO P., *op. cit.*, 45; si

mostra del pari critico nei confronti di tale sentenza, MUSCO, voce *Stampa (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XLIII, 1990, 633 ss. e, quivi, 646, che afferma come vada certamente oltre il segno il tentativo di fissare mediante *obiter dicta* le tecniche linguistiche che rispettino il requisito della continenza.

¹⁶ Così in particolare, MANNA, *La disciplina dell'informazione fra diritto civile e diritto penale*, in *Dir. inf.*, 1988, 57 ss., e, quivi, 60; di recente tuttavia, per una sua rivalutazione, MORSELLI, *Il ruolo dell'atteggiamento interiore nella struttura del reato*, Padova, 1989.

4. LA VERITÀ PUTATIVA NELL'APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE.

Le incertezze non si attenuano, anzi, semmai aumentano sul versante della c.d. « verità putativa », cioè dell'errore sulla verità dell'addebito nei delitti contro l'onore.

Da un'iniziale esclusione della sua rilevanza, la giurisprudenza infatti è passata ad una sua ammissibilità, in rapporto alla quale persistono tuttavia notevoli incertezze, dovute in particolare a due sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione, succedutesi, nella prima metà degli anni '80, a poca distanza l'una dall'altra. La prima è del 26 marzo 1983¹⁷, con la quale si afferma testualmente che « l'errore involontario (esclusa malafede e consapevolezza della falsità dei fatti narrati) può riflettere sul dolo negandolo e può dare ingresso ad una situazione incompatibile con l'esistenza stessa del reato e tale da determinare la non punibilità dei fatti offensivi creduti erroneamente veri ».

Con questa sentenza si applica quindi correttamente l'ultimo comma dell'art. 59 c.p., nel senso che, come si evince chiaramente dal passo su riportato, anche l'errore dovuto a colpa rende il fatto non punibile, per la semplice, ma decisiva ragione, che nel nostro ordinamento non esiste un'autonoma ipotesi criminosa, avente ad oggetto la diffamazione colposa.

Evidentemente, il rischio di eccessive sentenze di assoluzione, ha, poco tempo dopo, fatto mutare indirizzo alla stessa Suprema Corte di Cassazione, che, nella sentenza a Sezioni Unite Penali, del 30 giugno 1984¹⁸, ha invece ritenuto di collegare la putatività del diritto di cronaca all'uso legittimo delle fonti di informazione.

Per realizzare detto uso non è quindi sufficiente fare riferimento soltanto all'attendibilità delle fonti di informazione — nella specie si trattava della pubblicazione di una notizia appresa dalla RAI — in quanto il cronista deve comunque: *a*) esaminare, controllare e verificare i fatti; *b*) dare la prova della cura da lui posta negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine alla verità della notizia medesima.

Tale sentenza, cui è seguito un costante orientamento giurisprudenziale, suscita tuttavia non poche riserve, soprattutto per due ordini di ragioni.

La prima attiene alla mancanza di rilievo scusante anche all'errore colposo sulla verità dell'addebito, in chiaro contrasto con il

¹⁷ Cass., SS.UU., 26 marzo 1983, ric. Dotti, in *Giust. pen.*, 1983, II, 627.

¹⁸ Cass., SS.UU., 30 giugno 1984, ric. Ansaloni, in questa *Rivista*, 1985, 168 ss., con nota di CORRIAS LUCENTE, *Esercizio putativo del diritto di cronaca e fonti di informazione*, in *ibid.*, 173 ss.; ed in *Foro*

it., 1984, II, 431 ss., con nota di FIANDACA, *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa?*; in argomento v. anche NAPOLEONI, *Diritto di cronaca e « verità putativa »*, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1983, 110 ss..

disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 59 c.p., il che comporta l'introduzione, a livello giurisprudenziale, della c.d. diffamazione colposa, purtuttavia non ancora introdotta dal legislatore, nonostante autorevoli voci dottrinarie in tal senso¹⁹.

La seconda riguarda i non chiari limiti dello stesso addebito per colpa, in quanto la sentenza non sembra calarlo nel corretto criterio dell'agente modello, bensì appare mossa da una sorta di «presunzione di colpa»²⁰, evidentemente legata di per sé all'omesso controllo, senza quindi verificare se sussisteva, nella specie, anche un «potere» di controllo, e ciò in base al noto principio, che certamente deve valere anche per i cronisti, «*ultra posse nemo tenetur!*»²¹.

Il discorso, a ben vedere, non muta, laddove si intenda ricorrere, anche in materia di stampa, alla controversa figura del dolo eventuale²², e ciò perché, come autorevolmente è stato osservato da MARINUCCI, «non c'è dolo senza colpa»²³ e quindi anche

¹⁹ Così VASSALLI, *Libertà di stampa*, etc., loc. ult. cit.; GIANZI, *La rilevanza sociale delle notizie con riguardo alla qualità del soggetto passivo della diffamazione*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, 123 ss., e spec., 126-127; contra, LATTANZI, *Diffamazione giudiziaria: lecito e illecito nella realtà sociale e nell'esperienza*, in *ibid.*, 163, che ritiene — a nostro avviso giustamente — preferibile un potenziamento delle sanzioni civili.

²⁰ Analogamente a quanto avviene in tema di colpa professionale del medico, con riferimento all'art. 2236 c.c.: in tale ultimo senso, GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, I, *La fatti-specie*, Padova, 1993, 226 ss.

²¹ FIANDACA, *Nuove tendenze, etc.*, cit., 535.

²² Ritengono i delitti contro l'onore punibili anche a titolo di dolo eventuale, SPASARI, voce *Diffamazione e ingiuria (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XII, 1964, 482 ss. e, quivi, 489; NAPPI, voce *Ingiuria e diffamazione*, in *Enc. giur.*, XVIII, 1989, 1 ss. e, quivi, 6.

²³ MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa. Morte dell'imputazione oggettiva dell'evento e trasfigurazione nella colpevolezza?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 3 ss. Situazione per certi versi analoga si presenta nel sistema penale tedesco, in quanto in materia esiste una particolare scriminante, la «Tutela di interessi giuridicamente protetti», di cui al par. 193 StGB, ove in determinate ipotesi si rinuncia alla prova della verità e si punisce «soltanto quando l'esistenza di un'offesa risul-

ta dalla forma di espressione o dalle circostanze in cui essa ha avuto luogo». In argomento, ESER, *Wahrnehmung berechtigter Interessen als allgemeiner Rechtfertigungsgrund*, Berlin, 1969, spec. 66 ss; HIRSCH, *op. cit.*, 200 ss; LENCKNER, *Die Wahrnehmung berechtigter Interessen, ein «uebergesetzlicher» Rechtfertigungsgrund*, in *Gedschr. Noll*, 1984, 243 ss.. Orbene, analogamente a quanto avviene in Italia con la c.d. verità putativa, anche in Germania soprattutto la giurisprudenza ritiene che la scriminante di cui al par. 193 StGB possa operare solo se l'agente abbia diligentemente ricercato e fatto un uso corretto delle sue fonti d'informazione (per la menzione delle principali sentenze, cfr. LENCKNER, *sub par. 193*, in SCHOENKE-SCHROEDER, *StGB Kommentar*, 23. Aufl., Muenchen, 1988, 1320). Anche in questo caso è difficile rinvenire un fondamento a tale dovere d'informazione nel par. 193 StGB, se non, appunto, nella «forma di espressione», che la giurisprudenza tedesca — analogamente al nostro criterio della «continenza» — interpreta anche come «adeguatezza del mezzo». Tale fondamento, ad una più attenta riflessione, si rivela però non convincente, almeno nella misura in cui si rilevi che i due termini non sono totalmente sovrapponibili, dato che la forma può essere corretta, ma il cronista può non aver lo stesso diligentemente controllato le sue fonti d'informazione. *De iure condendo* e prendendo spunto proprio dalle esigenze soddisfatte dalla normativa tedesca da ultimo menzionata, oltre che da quelle manifestate dalla giurisprudenza italiana in tema di verità tuttavia, vi è chi

nell'ipotesi del dolo eventuale, in particolare per quanto attiene alla c.d. accettazione del rischio, andrà verificato il *reale* potere di controllo del giornalista sulle fonti di informazione.

Non va infatti dimenticato che, soprattutto in tema di errore colposo sulla verità dell'addebito, laddove più correttamente si intenda escludere una responsabilità penale, residuano comunque i ben noti rimedi civilistici di carattere risarcitorio.

5. LA CRONACA GIUDIZIARIA.

La prospettiva dianzi delineata, con tutti i problemi esaminati sinora, non muta se trattasi di cronaca giudiziaria, in quanto anche in tale ipotesi valgono i requisiti della verità, pertinenza e continenza, tipici di ogni altro tipo di cronaca.

Va tuttavia rilevato che in materia di cronaca giudiziaria il bilanciamento fra il diritto di libera manifestazione del pensiero ed il diritto all'onore non è esaustivo, in quanto in materia interviene sicuramente anche la presunzione di innocenza, di cui all'art. 27, comma II, Cost..

Ciò giustifica pertanto l'atteggiamento più rigoroso, sia pure soltanto in termini quantitativi, della giurisprudenza, che, in tema di cronaca giudiziaria, ha correttamente stabilito che: « l'indagine del giudice di merito volta a stabilire se nei casi concreti il giornalista abbia rispettato i limiti della continenza e della verità deve essere particolarmente pregnante in tema di cronaca giudiziaria, poiché il sacrificio del diritto alla presunzione di innocenza non deve spingersi al di là di quanto è strettamente necessario ai fini informativi »²⁴.

Si spiega pertanto, alla luce di queste statuizioni, l'atteggiamento della giurisprudenza di merito che, in talune sentenze, ritiene violati i limiti del diritto di cronaca giudiziaria laddove il cronista, invece di esprimere un giudizio che sia in correlazione fedele con lo stato degli accertamenti giudiziari, proponga al lettore giudizi che corrispondono ad uno stato più avanzato di tali accerta-

come DE VERO, *Le scriminanti putative. Profili problematici e fondamento della disciplina*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 773 ss. e, quivi, 785-786, propone da un lato la previsione di « una nuova e distinta fattispecie di prova liberatoria fondata sulla verità, comunque accertata, della notizia pubblicata », ma dall'altro, anche la codificazione della scriminante del diritto di cronaca, con « un espresso richiamo dell'obbligo in capo al giornalista di un uso attento e responsabile delle fonti informative ». A tale, indubbiamente stimolante e

nuova prospettiva, appare tuttavia possibile muovere due tipi di obiezione. Da un lato, il pericolo che, magari nella futura prassi, la nuova ipotesi di e.v. svuoti di contenuto il diritto di cronaca, proprio nella parte più innovativa, legata, cioè, all'uso legittimo delle fonti d'informazione; dall'altro, che non appaiono comunque ancora ben chiariti i limiti dell'obbligo di controllo e, quindi, del rischio consentito.

²⁴ Cass. pen., Sez. V, 18 dicembre 1980, Faustini, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1982, 1161.

menti, che può seguire o anche essere rovesciato da sviluppi giudiziari di segno opposto²⁵.

Ciò non significa, tuttavia, che non valgono, anche in tema di cronaca giudiziaria, quei dubbi e quelle perplessità dianzi manifestate in ordine ai limiti del diritto di cronaca, soprattutto con riguardo al fatto che non risulta ancora chiarito sino a che punto il cronista debba spingersi nel controllo delle fonti di informazione, per risultare esente da penale responsabilità, che, in materia giudiziaria può rivelarsi assai arduo, a causa sovente del segreto delle indagini.

6. LA DIFFUSIONE DI DATI CONCERNENTI FATTI GIUDIZIARI E LA NUOVA LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Problemi non dissimili sorgono anche in relazione alla diffusione di dati concernenti fatti giudiziari.

In argomento è infatti necessario prendere le mosse dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, avente ad oggetto la « Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ».

In particolare, le norme la cui inosservanza è penalmente sanzionata nel capo VIII della legge medesima, conoscono però alcune eccezioni di cui l'una riguarda l'attività giornalistica e l'altra la funzione investigativa e difensiva.

Qui ovviamente analizzeremo quella attinente l'attività giornalistica.

In questo settore evidentemente il legislatore intende operare un bilanciamento tra il diritto di cronaca da un lato ed il diritto alla riservatezza dall'altro, con un meccanismo però che talvolta si rivela alquanto macchinoso.

In particolare, l'art. 12 lett. e), esenta dal richiedere il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali « effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'art. 25 ».

Anche la comunicazione e diffusione di dati è ammessa senza il consenso dell'interessato purché, oltre alle predette condizioni, sia effettuata « nei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico » (art. 20, lett. d).

Qui veramente l'esenzione non appare di facile lettura in quanto non è chiaro cosa debba intendersi circa il travalicamento del limite della riservatezza e per « essenzialità dell'informazione »

²⁵ Trib. Roma, 14 aprile 1984, Scalfari ed altro, in *Giur. merito*, 1986, 137.

pur se a questo riguardo si chiarisce che il limite è quello della pertinenza.

Tale accertamento si mostra quindi assai complesso, per cui, come bene è stato rilevato, potrà accadere in futuro che si celebrino processi solo per verificare se siano stati rispettati i limiti delle esenzioni²⁶.

L'art. 25 prevede inoltre una particolare disciplina per i giornalisti relativamente a taluni dati sensibili ed a quelli idonei a rivelare provvedimenti del casellario, con il che entriamo decisamente nell'ambito della cronaca giudiziaria.

Anche qui si può prescindere dal consenso dell'interessato purché la diffusione sia effettuata: a) per l'esclusivo perseguimento delle finalità professionali; b) nei limiti del diritto di cronaca, in particolare della c.d. essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Va infine rilevato non solo che per il trattamento dei dati conforme al codice deontologico non è necessaria l'autorizzazione del Garante, ma anche che, a norma dell'art. 28, comma 6, il giornalista non è sottoposto alle limitazioni concernenti i flussi di dati verso l'estero.

In conclusione, il bilanciamento operato dal legislatore nel 1996 rimanda sì all'evoluzione giurisprudenziale in tema di diritto di cronaca, di cui quindi subisce anche gli incerti limiti, ma in più utilizza termini del tutto nuovi, quale quello relativo alla c.d. essenzialità dell'informazione, che, nella loro non semplice comprensione, rischiano appunto di rendere la relativa norma di non facile applicazione nella concreta prassi giudiziaria.

È infine interessante rilevare come la diffusione di dati da parte del cronista in violazione dell'art. 20, lett. d), integri un reato di competenza del Tribunale, in base alla norma di cui all'art. 21 della legge n. 47 del 1948, dettata per i reati commessi con il mezzo della stampa.

7. CONCLUSIONI.

In definitiva, anche dalla recente legge a tutela dei dati personali si conferma un quadro della tutela penale dei diritti della personalità dai limiti alquanto incerti, in cui si sovrappongono « let-

²⁶ CORRIAS LUCENTE, *Profili penali della recente legge sul trattamento dei dati personali*, in *Studium iuris*, 1998, 1 ss. e, quivi, 5. Più in generale, sulle nuove fattispecie criminose e le relative deroghe, v. anche BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997, 532 ss..

LANZI VENEZIANI, *Profili penalistici della tutela della privacy informatica*, in FRANCESCHELLI (a cura di), *La tutela della privacy informatica-Problemi e prospettive*, Milano, 1998, 57 ss.; PICA, *Diritto penale delle tecnologie informatiche*, Torino, 1999, 281 ss.

ture » della materia operate sia dal legislatore, che dalla giurisprudenza, in un continuo rinvio l'uno all'altra e viceversa.

Il risultato che emerge non sembra affatto in armonia con il principio di precisione in materia penale²⁷, in quanto i limiti tra lecito ed illecito appaiono ancora affidati a termini vaghi, spesso di « *creation pretorienne* », in cui per di più l'astratto rigore della norma penale si stempera in una prassi giurisprudenziale ove la pena pecuniaria è la sanzione per eccellenza e la possibilità di rimettere in ogni tempo la querela conduce il più delle volte a chiudere il processo penale mediante una trattativa privata, senza alcuna garanzia per la parte più debole.

Di fronte a questo quadro non certo confortante solo timidamente si affacciano nuove strategie sanzionatorie, in particolare finalizzate all'utilizzazione del risarcimento del danno in funzione sostitutiva della pena principale come da ultimo si è proposto nello Schema di disegno di legge delega per la riforma del codice penale, del 1992, elaborato da una Commissione presieduta dal Prof. PAGLIARO (v. art. 80, n. 7)²⁸.

Il fatto che però tale progetto non ha avuto un concreto sbocco parlamentare, almeno sinora, rende anche questa nuova prospet-

²⁷ Di recente ed autorevolmente, sul principio di precisione distinto da quello di determinatezza, ma entrambi espressione della riserva di legge, in rapporto al potere giudiziario, MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, 1, 2°, Milano, 1999, 57 ss.

²⁸ Che, per i reati contro l'onore, dispone: « Prevedere, nelle ipotesi perseguibili a querela, di non particolare rilevanza e fuori dei casi di recidiva, la facoltà del giudice di applicare, in luogo della pena, una sanzione civile, da commisurare all'entità dell'offesa e del danno patrimoniale e non patrimoniale ». Cfr. PISANI (a cura di), *Per un nuovo codice penale. Schema di disegno di legge-delega al Governo*, Padova, 1993, 78. Più avanzato ancora si mostra un progetto di depenalizzazione, che comprende anche il delitto d'ingiuria, coevo al « Progetto Pagliaro »: cfr. Magistratura Democratica, *Un Progetto di depenalizzazione (Per un diritto penale « minimo » che restituiscia effettività, credibilità e incisività all'intervento penale)*, Bra, 1991, 3 ss.. *Contra*, nel senso che in materia è preferibile restare ancorati alla tutela penale, SIRACUSANO P., *Problemi e prospettive della tutela penale dell'onore*, in AA.VV., *Verso un nuovo codice penale - Itinerari - Problemi - Prospettive*, Milano, 1993, 333 ss.. Ciò non significa però che, all'interno della tutela penale, non possano quanto meno valorizzarsi sanzioni di ti-

po diverso da quelle tradizionali, tenendo conto che anche il recentissimo D.D.L. n. 3170 sulla competenza penale del giudice di pace ha previsto un duplice meccanismo deflattivo basato da un lato sull'« irrilevanza penale del fatto » e, dall'altro, appunto, sul risarcimento del danno, che portano entrambi all'estinzione del reato. Cfr. BOUCHARD, *I bassorilievi dell'irrilevanza*, in *Quest. giustizia*, 1998, 569 ss. e, quivi, 576; nonché, volendo, anche MANNA, *La competenza - La riforma delle sanzioni - La mediazione*, in *Giust. e cost.*, 1997, nn. 3-4 (Atti del XIX Convegno su *Giudici di pace - competenza penale*, Senigallia 6-7 dicembre 1996), 21 ss. Ciò in armonia con quanto è già avvenuto in altri sistemi, da ultimo in Germania, ove con l'introduzione nello StGB, del par. 46a, avvenuta nel 1994, si è consentito al giudice penale financo di rinunciare all'applicazione della pena, se questa in concreto non superi un anno di reclusione, oppure trecentosessanta tassi giornalieri, se trattasi di pena pecuniaria, nel caso di avvenuto risarcimento (totale o per gran parte), anche mediante prestazioni personali a favore della vittima: cfr. LACKNER, *StGB mit Erläuterungen*, 21. Aufl., München, 1995, 296 ss.. Per una panoramica su ulteriori ordinamenti, sia consentito il rinvio a MANNA, *Tutela penale della personalità*, Bologna, 1993, 157 ss..

tiva di difficile realizzazione, per cui non resta che ragionare sul diritto vivente, segnalando però al contempo che forse proprio gli inconvenienti indicati sinora circa la tutela penale dei diritti della personalità hanno condotto già da qualche tempo le vittime dei relativi illeciti a rivolgersi, nonostante le carenze riscontrabili anche in tale sede, soprattutto in termini di tempo, di preferenza alla giustizia civile.